Allegato alla Delibera _____ n.____ del _____

Rep. N._____ Del _____

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROVIGO E IL CONSORZIO FIERISTI POLESANO (CO.FI.PO.) – MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA CON CARATTERE RICORRENTE PER LE ANNUALITA' 2022, 2023, 2024 "BENVENUTA PRIMAVERA" - PAGAMENTO A TARIFFA RIDOTTA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

**Il COMUNE DI ROVIGO**, in seguito indicato come "Comune", con sede in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 – Cod. Fisc. 00192630291, rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione, ing. Scalabrin Christian, che interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune, legittimamente munito dei necessari poteri in forza del decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019

**E**

il **Consorzio Fieristi Polesano**, in seguito indicato come "CO.FI.PO.", con sede a Rovigo in Via della Costituzione, n. 4/D – P.iva/Cod. Fisc. 00889760294, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Bertucci Angelo, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del Consorzio medesimo.

**PREMESSO che**

- il Comune di Rovigo, nell'ambito delle funzioni che gli sono attribuite dalla vigente normativa e conformemente a quanto stabilito nel proprio Statuto, persegue come

sue finalità strategiche, fra le altre, la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività commerciali;

- CO.FI.PO. ha tra i suoi scopi sociali la promozione di attività di vendita e la cura della relativa pubblicità collettiva, l'organizzazione di fiere e sagre, la promozione delle iniziative atte allo sviluppo delle economie aziendali e la cura dei rapporti con le amministrazioni comunali nella gestione diretta delle fiere e sagre, e presenta comprovata esperienza pluriennale nell'organizzazione di eventi e manifestazioni di tipo fieristico sul territorio comunale di Rovigo;

**CONSIDERATO che**

- con nota prot. 24064 dell'8/04/2022, CO.FI.PO. ha comunicato all'Amministrazione Comunale di essere soggetto promotore ed organizzatore di alcune iniziative nell'ambito del commercio su aree pubbliche ("mostre-mercato"), con svolgimento programmato nel centro storico di Rovigo, con cadenza annuale, per le annualità 2022, 2023 e 2024 con le modalità ed i tempi meglio descritti nella sopra richiamata nota, acquisita agli atti degli Uffici;

- con la medesima nota prot. 24064 dell'8/04/2022, CO.FI.PO. ha chiesto al Comune di Rovigo di considerare, stante l'impegno della stessa allo svolgimento delle predette manifestazioni per le annualità 2022, 2023 e 2024, la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di apposita convenzione finalizzata al riconoscimento della riduzione del canone patrimoniale prevista per le occupazioni temporanee "ricorrenti";

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2020, all'art. 19, co. 1, lett. g) prevede la riduzione della tariffa ''*del 50 % per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni o a carattere ricorrente con convenzione. Si intendono ricorrenti le occupazioni effettuate*

*con cadenza annuale a partire dal 2° anno, in presenza di convenzione, avendo riguardo al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata dal titolare dell'occupazione (es. spettacoli viaggianti, venditori ambulanti)*";

- fra le iniziative che CO.FI.PO. si impegna a svolgere per le annualità dal 2022 a 2024, come da nota prot. 24064/2022, figura l'iniziativa denominata "BENVENUTA PRIMAVERA", quale mostra-mercato che riunisce una quarantina di operatori commerciali ambulanti nel centro cittadino, il cui svolgimento, per l'anno 2022, è previsto nei giorni 23, 24 e 25 Aprile;

- in relazione all'iniziativa di cui sopra – per cui CO.FI.PO. ha presentato ai competenti Uffici comunali le dovute comunicazioni ed istanze, come richiesto per legge – sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1, lett. g) del vigente Regolamento Comunale sopraccitato, per il riconoscimento della riduzione (50%) del canone patrimoniale, a partire dal 2° anno, prevista per le occupazioni temporanee di suolo pubblico con carattere ricorrente ed oggetto di convenzione;

- e' pertanto interesse delle Parti addivenire alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai fini del riconoscimento della riduzione del canone patrimoniale suddetto;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

**si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto della Convenzione**

Il presente atto definisce le condizioni per il riconoscimento in favore di CO.FI.PO., in relazione allo svolgimento dell'iniziativa denominata "Benvenuta Primavera", per le annualità dal 2022 a 2024, della riduzione del canone patrimoniale dovuto per le oc-

cupazioni temporanee con carattere ricorrente, a partire dal 2° anno, come stabilito dall'art. 19, co. 1, lett. g) del vigente Regolamento Comunale in materia. La suddetta manifestazione è considerata avere carattere ricorrente in ragione della cadenza annuale con cui CO.FI.PO. si impegna a svolgere e realizzare la stessa, negli anni dal 2022 a 2024.

**Art. 3 – Oneri e obblighi di CO.FI.PO.**

3.1. CO.FI.PO. si obbliga a promuovere ed a curare l'organizzazione e la gestione della manifestazione di cui al precedente articolo 2, per gli anni 2022, 2023 e 2024, provvedendo ad ottenere tutte le necessarie preventive autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati.

3.2. CO.FI.PO., ai fini dello svolgimento dell'iniziativa, si impegna a selezionare gli operatori commerciali che parteciperanno annualmente alla manifestazione, curando direttamente i rapporti con essi, ed in particolare obbligandosi a verificare preventivamente che gli operatori rispondano ai seguenti requisiti: (i) siano in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, richiesti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, così come modificato dal D.Lgs. 147/2012; (ii) siano a conoscenza che, ai fini della commercializzazione, restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali (art. 26, co. 3, del D.Lgs. 114/1998); (iii) autodichiarino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 29/12/2000, n. 445, la regolarità della loro posizione con riguardo agli adempimenti ed ai versamenti in materia previdenziale-assistenziale-assicurativa; (iv) siano in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio tipo "B", per il settore merceologico alimentare, e/o con somministrazione di alimenti e bevande, o non alimentare, ovvero entrambi; (v) in particolare, CO.FI.PO. verifica che le domande di partecipazione degli operatori, corredate delle autorizzazioni commerciali possedute di cui all'art. 28 del D.Lgs.

114/1998, specifichino: generalità complete dell'operatore, articoli di vendita, superficie occupata.

3.3. CO.FI.PO. si obbliga a curare l'assegnazione dei posteggi ed, in generale, la gestione dell'attività commerciale temporanea in oggetto. L'assegnazione dei posteggi dovrà rispettare il principio della varietà delle tipologie merceologiche offerte e della diversificazione rispetto ai prodotti offerti dagli esercizi di vicinato presenti nelle zone adiacenti, comunque nel rispetto delle misure per l'emergenza COVID-19 o simili previste dalla normativa nazionale e regionale.

3.4. CO.FI.PO. si obbliga altresì a compiere, ai fini dello svolgimento della manifestazione "Benvenuta Primavera", gli adempimenti e le comunicazioni di cui alla normativa vigente, trasmettendo le apposite comunicazioni/istanze/richieste ed acquisendo i dovuti pareri, atti, nulla-osta e provvedimenti comunque denominati di competenza dei vari Uffici comunali.

3.5. Sono a carico di CO.FI.PO. gli oneri connessi all'espletamento degli adempimenti necessari ad ottenere l'allacciamento ad eventuali colonnine di energia elettrica disponibili nella zona, nonché i costi dovuti per i relativi consumi.

3.6. Resta fermo che, per quanto non espressamente previsto in questo atto, trovano applicazione le vigenti norme regionali e nazionali in materia di commercio su aree pubbliche, nonché le previsioni dei regolamenti comunali applicabili.

3.7. CO.FI.PO. solleva il Comune di Rovigo da ogni pretesa, azione o molestia che possa derivare dal mancato adempimento da parte della stessa degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

**Art. 4 – Attività del Comune**

4.1. Il Comune si impegna ad assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali necessarie, quali ad esempio controlli, ordinanze di viabilità,

apposizione di segnaletica, attività sanzionatoria, fermo comunque restando l'espletamento da parte di CO.FI.PO. di tutte le attività necessarie all'ottenimento di atti e/o provvedimenti comunque denominati richiesti ai fini dello svolgimento della manifestazione in oggetto.

4.2. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi in dipendenza di fatti inerenti alle attività svolte da CO.FI.PO..

**Art. 5 – Durata**

La presente Convenzione avrà validità dalla sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31 Dicembre 2024. Essa è rinnovabile esclusivamente a seguito di accordo scritto dalle Parti e potrà essere oggetto di modiche, di comune accordo tra le Parti, al fine di tenere conto di eventuali modifiche e/o aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

**Art. 6 – Canone per l'occupazione di suolo pubblico**

6.1. CO.FI.PO. si obbliga, con la firma della presente Convenzione, a pagare l'importo dovuto a titolo di canone patrimoniale in ragione dell'occupazione temporanea realizzata in occasione della manifestazione “Benvenuta Primavera” per i giorni annualmente programmati nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale. L'importo del canone patrimoniale sarà oggetto di apposita quantificazione, alla luce della stipula della presente Convenzione, da parte della competente Sezione Tributi, sulla base dell'autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dagli Uffici comunali a loro volta competenti.

6.2. Il pagamento del canone patrimoniale dovrà essere effettuato secondo le modalità ed i tempi di pagamento stabiliti dal vigente Regolamento Comunale.

**Art. 7 – Garanzie - Deposito cauzionale**

7.1 Alla sottoscrizione della presente Convenzione, CO.FI.PO. versa in favore del Comune, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte, un importo di € _____,__ (_____/__). Il predetto deposito sarà oggetto di successiva integrazione, a partire dall'annualità 2023 compresa, alla luce della futura determinazione da parte della Sezione Tributi degli importi dovuti da CO.FI.PO. a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico, in conformità alle previsioni normative e regolamentari vigenti.

7.2. L'intero deposito cauzionale sarà svincolato al termine del periodo di durata della Convenzione senza interesse alcuno, previa verifica del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, il Comune è legittimato a trattenere il suddetto deposito.

**Art. 8 – Risoluzione**

8.1. La presente Convenzione è da intendersi risolta di diritto nei casi di gravi ed ingiustificate inosservanze degli obblighi facenti capo a CO.FI.PO., in particolare, in caso di:

- violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 3;
- utilizzo dell'area oggetto di concessione per uso diverso da quello concesso;
- mancato svolgimento della manifestazione "Benvenuta Primavera" nelle annualità 2022 e/o in una delle annualità seguenti;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- assoggettamento di CO.FI.PO. a fallimento o altra procedura concorsuale;

8.2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Amministrazione Comunale comunica, a mezzo lettera raccomandata o Pec, di valersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.3. Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle sopra elencate, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto previa diffida ad adempiere, con preavviso di 15 (quindici) giorni, ai sensi degli articoli 1453 ss. del Codice civile.

8.4. In ogni caso di risoluzione della presente Convenzione, il Comune è legittimato ad introitare il deposito cauzionale di cui all'articolo 7.

**Art. 9 – Controversie - Foro competente**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.

**Art. 10 – Registrazione e spese**

Ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 4, parte II della Tariffa allegata, in combinato con gli artt. 5, co. 1, e 6 del medesimo D.P.R. 131/1986, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedervi.

Le parti concordano che l'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, sia a carico di CO.FI.PO..

**Art. 11 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di "Trattamento dei dati personali", in particolare, delle informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, assicurandone il pieno rispetto.

**Art. 12 – Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla normativa di legge e ai regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rovigo, lì

**Per il Comune di Rovigo** **Per CO.FI.PO.**

ing. Scalabrin Christian Sig. Bertucci Angelo